

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 7 AGOSTO 1992

Presidenza del Presidente ZECCHINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative» (269), d'iniziativa del senatore Biscardi

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i> Pag. 2, 4	
JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	2, 3
MANZINI (DC)	3
NOCCHI (PDS)	3

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi».

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative» (269), d'iniziativa del senatore Biscardi
(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative», d'iniziativa del senatore Biscardi.

Avverto che ieri il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta della Commissione, ha disposto il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in oggetto, autorizzando altresì la Commissione a riunirsi immediatamente.

Stante l'assenza del relatore Ricevuto, avverto che lo sostituirò io stesso. Propongo di considerare acquisita al dibattito la relazione svolta dal senatore Ricevuto nella precedente fase procedurale. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Come relatore rinuncio a svolgere la replica.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione.* Anch'io rinuncio a svolgere la replica.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico.

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

2. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti ministeriali 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4^a Serie speciale) n. 56-bis del 17 luglio 1990, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura dei posti vacanti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1993-94.

3. Nel caso in cui le graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi di cui al comma 2 siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

1.1

MANZINI

Vorrei sottolineare che questo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, presenta una nuova formulazione che, senza mutare il significato sostanziale della proposta di legge, elimina alcuni dubbi interpretativi. Ricordo inoltre che lo stesso senatore Manzini ha presentato l'emendamento 2.1 tendente a sopprimere l'articolo 2, reso superfluo. Pertanto non vi è necessità di trasmettere tali emendamenti alle Commissioni 1^a e 5^a.

MANZINI. Faccio presente che i miei emendamenti recepiscono i risultati del confronto svolto informalmente fra i Gruppi.

NOCCHI. Signor Presidente, riferendomi agli argomenti già altre volte affrontati, accetto l'emendamento 1.1 a nome del mio Gruppo, anche se alla ripresa dei lavori parlamentari dovremo affrontare nuovamente tutta la materia e dovremo riprendere con la massima urgenza l'esame delle altre questioni non previste dal disegno di legge.

A nostro avviso, il comma 3 dell'emendamento deve essere interpretato nel senso di dar luogo ad un nuovo regime fondato su graduatorie permanenti.

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Nell'esprimere una valutazione favorevole su entrambi gli emendamenti, dichiaro anche di concordare sull'urgenza segnalata dal senatore Nocchi. La

questione dovrà essere affrontata in modo compiuto alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'intero articolo 1, presentato dal senatore Nocchi.

È approvato.

Art. 2.

1. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi al parallelo concorso per titoli di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.10

MANZINI

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Avverto che, in relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Essendo stato respinto il mantenimento dell'articolo 2, con l'approvazione dell'articolo 1 deve intendersi approvato il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo emendato.

I lavori terminano alle ore 9,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dot. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA